



Repertorio n. 15379

Raccolta n. 7663

**ATTESTAZIONE AI FINI DELLA
TRASMIGRAZIONE AL RUNTS EX ART. 54 D. LGS 117/2017
(RUNTS MARCHE ID 334162)
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di novembre, in Fano (PU), Via Roma n. 125/F, nel sottoindicato mio studio, alle ore 9 (nove) e minuti 20 (venti)

3 NOVEMBRE 2022

Innanzi a me dottor Massimo Caccavale, Notaio in Fano (PU), con studio ivi alla Via Roma n. 125/F, iscritto a ruolo nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino

E' COMPARSO

- PALLARA Alfredo, nato a Bressanone (BZ), il giorno 27 aprile 1952, in qualità di Presidente dell'associazione riconosciuta

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS - ODV DI FOSSOMBRONE" (in breve anche **"ANFFAS - ODV DI FOSSOMBRONE"**), con sede in Fossombrone (PU), Piazza Volontari del Sangue n. 4, ove domicilia per la carica, con c.f. 90022850417, ente di nazionalità italiana, costituito in Italia, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino al n. 674, ed al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Marche di cui alla legge n. 266/1991, e della Legge Regionale Marche n. 48/95, giusto D.D.P.F n. 1 del 14 gennaio 2009 (di seguito anche indicata come **"Associazione"**),

tale nominato con delibera dell'assemblea della suddetta associazione del 5 dicembre 2021.

Io Notaio sono certo della **identità personale**, del comparente, il quale

PREMETTE

a) che come risulta dal verbale da me ricevuto in data 25 ottobre 2020, rep. 12935, registrato all'agenzia delle Entrate di Fano in data 4 novembre 2020, al n. 5808/1T, che in copia conforme al presente atto si allega (All. **"A"**), l'assemblea della predetta Associazione (all'epoca **"ANFFAS - ONLUS DI FOSSOMBRONE"**), al fine di essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 11, 45 e ss. del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 (in seguito anche CdTS) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106 (in seguito D.M. 106/2020), come Organizzazione di Volontariato ex art. 46, comma 1 lettera a), del Codice ha deliberato le modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni del medesimo Codice, adottando un nuovo statuto al predetto atto allegato sotto la lettera **"C"**;

b) che per le suddette modifiche statutarie non è intervenuto provvedimento di verifica da parte del competente ufficio

Registrato a Fano
in data 03/11/2022
al numero 7384
serie 1T

ai sensi del D.P.R. 361/2000;

c) che, quindi, come risulta dal verbale da me ricevuto in data 22 maggio 2021, rep. n. 13788, registrato a Fano (PU), in data 10 giugno 2021 al n. 4042, serie 1/T, che in copia conforme al presente atto si allega (All. "B"), l'assemblea della predetta Associazione, ha deliberato di modificare l'associazione da Organismo di Volontariato (ODV) **ad Associazione di Promozione Sociale (APS)**, e così di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione al predetto atto allegato sotto la lettera "A", - subordinando l'efficacia della delibera alla condizione sospensiva che l'associazione sia iscritta al RUNTS nella sua veste di ODV, giusta la delibera di cui alla lettera a) e la migrazione di cui all'art. 54 CdTS, e dunque al termine iniziale di detta iscrizione e migrazione -, e di autorizzare il Presidente ad adempiere tutto quanto necessario per il buon esito della migrazione prevista dall'art. 54 CTS, e per il buon fine dell'iscrizione al RUNTS, quando lo stesso diverrà operativo, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire, - ove necessario, ed al fine di realizzare, dapprima, il passaggio dal Registro delle Persone Giuridiche al RUNTS e, quindi, l'iscrizione nella relativa sezione delle APS -, ad un successivo atto notarile ai sensi dell'art. 22 del CdTS per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, e senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri;

d) che anche che per le suddette modifiche statutarie di cui alla lettera c) non è intervenuto provvedimento di verifica da parte del competente ufficio ai sensi del D.P.R. 361/2000;

e) che, ai fini della "migrazione" al R.U.N.T.S., l'Ufficio Regionale, con la comunicazione protocollo 0922108|14/07/2022|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.10/2022/RUNT/2811, ai sensi dell'art. 31 del D.M. 106/2020, ha richiesto all'Associazione (identificata con ID 334162) di integrare la documentazione tra l'altro con la presente attestazione del Notaio sulla sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, giusto altresì quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, n. 19;

f) che, al fine della predetta attestazione, giusto quanto ammesso dalla citata Circolare n. 9/2022, il componente mi consegna la situazione patrimoniale dell'associazione riferita alla data del 31 (trentuno) agosto 2022 (duemilaventidue), - dalla quale risulta che alla predetta data il patrimonio dell'associazione è pari ad euro 208.430,94 (duecentottomilaquattrocentotrenta/94) ben superiore al predetto importo minimo -, **completa dell'attestazione di corretta compilazione** del revisore legale Dott. Rag. Luciano Umberto SILVI, nato a Genova (GE), il giorno 26 febbraio 1959, domiciliato ad Urbania (PU), via Rossi n. 17, c.f.: SLV LNM 59B26

D969K, iscritto al registro dei revisori legali al n. 54951

(D.M. del 12 aprile 1995, G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis);

g) che detta situazione patrimoniale con la relazione del revisore si allega in un unico plico al presente atto (All. "C");

h) che, come il comparante nella suindicata qualità, sotto la propria personale responsabilità, dichiara ed attesta, dalla predetta data di riferimento ad oggi, non sono intervenute modifiche sostanziali nella situazione patrimoniale dell'Associazione.

TANTO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, **io Notaio,**

TENUTO CONTO

1) che, dall'allegata situazione patrimoniale con la relazione del revisore legale a corredo (All. "C"), risulta che, alla data del 31 (trentuno) agosto 2022 (duemilaventidue):

-- il patrimonio netto dell'associazione risulta effettivamente sussistente e pari ad euro 208.430,94 (duecentoottomilaquattrocentotrenta/94);

-- esso patrimonio è composto dalle entità ivi qualificate come liquide e disponibili;

2) della dichiarazione del comparante di cui alla lettera h) della premessa che precede;

3) che le modifiche statutarie non sono state ancora verificate da parte del competente ufficio ai sensi del D.P.R. 361/2000;

4) di quanto richiesto dal competente l'Ufficio Regionale con la comunicazione di cui alla lettera e) della premessa che precede,

ATTESTO

la sussistenza per detta Associazione del patrimonio minimo di cui all'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Il comparante per quanto occorra dichiara che, giusto quanto deliberato dall'assemblea di cui al verbale da me ricevuto in data 22 maggio 2021, rep. n. 13788 (All. "B") l'associazione intende essere iscritta al R.U.N.T.S. **come Associazione di Promozione Sociale** ex art. 46 comma 1 lettera b) del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017, retta dallo **statuto allegato sotto la lettera "A"** al verbale qui allegato sotto la lettera "B", e di cui io Notaio ho verificato la legittimità

Il comparante, nella predetta qualifica, per quanto occorra mi autorizza all'invio del presente atto e degli allegati all'Ufficio Regionale RUNTS a mezzo PEC al seguente indirizzo: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it.

(protocollo

n.ro:

0922108|14/07/2022|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.10/2022/RUNTS/2811

ID 334162).

Per il presente atto, ricorrendone le condizioni, di richia-
mano le agevolazioni di cui all'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs.
n. 117/2017.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente at-
to sono a carico dell'associazione.

Io notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente
dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale,
ho dato lettura al comparente che lo approva e me Notaio lo
sottoscrive nei modi di legge alle ore 9 (nove) e minuti 40
(quaranta)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui della pre-
sente.

Firmato:

Alfredo PALLARA

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)

ALLEGATO... **A** ALL'ATTO
N. di repertorio **1538**
N. di matricola **7663**



Massimo Caccavale

Repertorio n. 12935

Raccolta n. 6352

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di ottobre, in Fossombrone (PU), Via Cattedrale n. 124, presso l'Albergo Ristorante al Lago, alle ore 12.00 (dodici)

25 OTTOBRE 2020

Innanzi a me dottor Massimo Caccavale, Notaio in Fano (PU), con studio ivi alla via Luigi Einaudi n.ro 24, iscritto a ruolo nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino

E' COMPARSO

- BERARDI Augusto, nato a Saltara (PU), il giorno 2 dicembre 1942, in qualità di Presidente dell'associazione riconosciuta:

"ANFFAS - ONLUS DI FOSSOMBRONE",

con sede in Fossombrone (PU), Piazza Volontari del Sangue n. 4, ove domicilia per la carica, con

c.f. e p.iva 90022850417, ente di nazionalità italiana, costituito in Italia,

iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino in data 21 settembre 2012, al n. 674, ed al Registro Regionale del Volontariato Marche di cui alla legge n. 266/1991, e della Legge Regionale Marche n. 48/95, giusto D.D.P.F n. 1 del 14 gennaio 2019.

Io Notaio sono certo dell'**identità personale** del comparente.

Il signor Augusto BERARDI, agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto, è qui riunita, in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

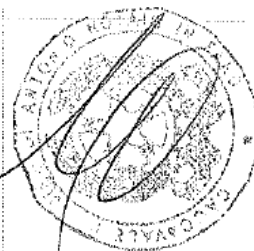
ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- 1) adempimenti statutari per regolare costituzione assemblea
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2019, nota integrativa, relazione del Consiglio direttivo e parere del Collegio dei revisori dei conti
- 4) Aggiornamento stato dell'arte del Centro di ascolto e accoglienza.
- 5) varie ed eventuali

Parte Straordinaria:

- 1) adempimenti statutari per regolare costituzione assemblea
- 2) esame ed approvazione proposta di modifiche statutarie per adeguamento a riforma del Terzo settore
- 3) conferimento poteri al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo statuto approvato necessarie ai fini delle iscrizioni di legge e per svolgere qualsiasi



Registrato a Fano
in data 04/11/2020
al numero 5808
serie IT
euro 200,00

pratica connessa a quanto deliberato

4) varie ed eventuali

ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare con riguardo alla sola Parte Straordinaria, dando atto si è già provveduto con verbalizzazione tra i soci alla trattazione ed alle delibere inerenti alla Parte Ordinaria.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 10 dell'attuale statuto dell'associazione, assume la Presidenza della presente assemblea esso stesso Presidente dell'Associazione signor Augusto BERARDI, il quale sotto la propria esclusiva responsabilità, constatata e fa constatare:

- che assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo in prima convocazione per il giorno 17 ottobre 2020, alle ore 8:00 (parte ordinaria) e 8:45 (parte straordinaria) ed in seconda convocazione, per questo giorno per le 10:45 (parte ordinaria) e per le 11:30 (parte straordinaria) mediante comunicazioni inviate a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 8 dello statuto dell'associazione;

- che in prima convocazione, il giorno 17 ottobre 2020, i soci non si sono presentati e l'assemblea è dunque andata deserta;

- che sono presenti n.11 (undici) soci iscritti al libro soci e aventi diritto di voto precisamente:

- esso stesso signor Augusto BERARDI, sopra generalizzato;

- Beatrice ANSELMi, nata a Fano (PS), il giorno 12 gennaio 1963,

- Irina BOVBEL, nata a Minsk (Russia), il giorno 5 novembre 1968,

- Adriana GROSSI, nata a Fossombrone il giorno 2 settembre 1943,

- Enzo MORETTI, nato a Barchi (PS), il giorno 7 settembre 1944,

- Alfredo PALLARA, nato a Bressanone (BZ), il giorno 27 aprile 1952,

- Orsella PIERINI, nata a Fossombrone (PU), il giorno 6 marzo 1955,

- Donatella PIERLIONI, nata a San Lorenzo in Campo (PU) il giorno 11 marzo 1968,

- Antonio ROVALDI SPADONI, nato a Montemaggiore al Metauro (PS), il giorno 24 luglio 1951,

- Luciano Umberto SILVI, nato a Genova (GE), il giorno 26 febbraio 1959,

- DONNINI Agostino, nato a Fossombrone (PU), il giorno 29 maggio 1941;



- che per il consiglio direttivo sono presenti n. 5 (cinque) dei 7 (sette) membri e precisamente esso stesso Presidente signor Augusto BERARDI, sopra generalizzato, ed i consiglieri, sopra generalizzati, signori Antonio ROVALDI SPADONI, Beatrice ANSELMINI, Irina BOVBEL e Enzo MORETTI; facendo altresì constatare

- che sono presenti n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori, signori Alfredo PALLARA e Luciano Umberto SILVI,

il tutto come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega (All. "A")

Il Presidente dunque, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea e accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e atta a deliberare sugli argomenti di cui alla parte straordinaria del suindicato ordine del giorno, ai sensi dell'art. 101, comma 2, D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Nessuno dei presenti opponendosi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, come il Presidente accerta e constatata, prende la parola il Presidente il quale trattando unitamente gli argomenti posti alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, evidenzia ai presenti l'opportunità di adeguare l'attuale statuto sociale alle disposizioni del Codice degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (in seguito anche CdTS) così da mantenere l'attuale qualifica di organismo di volontariato ed, a tal fine, propone di apportare al vigente statuto, - che, come esso Presidente sotto la propria personale responsabilità dichiara ed attesta, è quello riportato nella seconda colonna del sottoindicato allegato documento (All. "B") -, le modifiche consentite dall'art. 101, comma 2 di detto CdTS, secondo le indicazioni di cui alle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 e del 31 maggio 2019, n. 13.

All'uopo esso Presidente, ricordato che l'Associazione ha i requisiti di cui all'art. 32 CdTS, ed intende dunque essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 11, 45 e ss. CdTS e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, come Organizzazione di volontariato ex art. 46, comma 1 lettera a), CdTS) sottopone ai presenti il documento dove le proposte modifiche ex art. 101, comma 2 cit., sono evidenziate e sottolineate, e che al presente atto si allega (All. "B"), evidenziando altresì che nella versione di statuto aggiornata, all'art. 2:

- si sono indicati gli attuali Comuni di Colli al Metauro, derivante dalla fusione dei Comuni di Serrungarina, Saltara,



e Montemaggiore (che dunque non sono stati indicati), e di Terre Roveresche, derivante dalla fusione di Comuni di Orciano e Barchi (che quindi non sono stati indicati);

- non è più indicato l'indirizzo della sede sociale, in coerenza alla previsione del penultimo comma di esso dell'art. 2.

Illustrate le modifiche, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto proposto.

Accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente stesso accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti soci presenti, l'assemblea

DELIBERA

- di approvare tutto quanto fin da qui proposto dal Presidente e dunque, ex art. 101, comma 2 D. Lgs 117/2017,

- di approvare le modifiche statutarie proposte e così di approvare pertanto, in relazione alle deliberate modificazioni, il nuovo testo dello statuto dell'associazione che al presente atto si allega sotto la lettera "C"

- di autorizzare l'organo amministrativo della società a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, all'uopo richiamando quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs 117/2017 e dalla citate Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 e del 31 maggio 2019, n. 13, con riferimento al periodo transitorio, antecedente all'istituzione ed operatività del RUNTS di cui all'art. 11 del medesimo CdTS,

- di delegare esso Presidente affinché lo stesso, qualora alla data dell'operatività del predetto RUNTS non fosse ancora intervenuta approvazione della Prefettura competente, possa richiedere ad un Notaio, al quale dovrà altresì consegnare tutta la documentazione prescritta dalla legge, di procedere ai controlli di cui all'art. 22 CdTS ed al successivo deposito al RUNTS.

Proclamati gli esiti delle votazioni, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la trattazione della parte straordinaria di cui all'ordine del giorno alle ore 13.00 (tredici)

dando atto che si è già provveduto alla trattazione degli altri punti posti all'ordine del giorno con separata verbalizzazione.

Per quanto occorra, ai fini pubblicitari il comparente dà atto altresì che di compendio del patrimonio sociale non vi sono beni immobili e beni mobili registrati ad eccezione del terreno individuato al Catasto Terreni del Comune di Fano con i seguenti dati:

Fg 1,

- p.lla 135, semin arbor, classe 1, ha 00 50 27, r.d. 32,45,

r.a. 23,37

- p.lla 541, semin arbor, classe 1, ha 00 24 81, r.d. 16,02,
r.a. 11,53

Il presidente espressamente mi richiede di non procedere alla trascrizione del presente atto presso i registri immobiliari, e, a condizione che le modifiche statutarie di cui al presente verbale siano iscritte presso il competente registro e divengono dunque efficaci ai sensi di legge, di procedere alla voltura catastale.

Io notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura al comparente che lo approva e me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore 13 (tredici) e minuti 10 (dieci)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

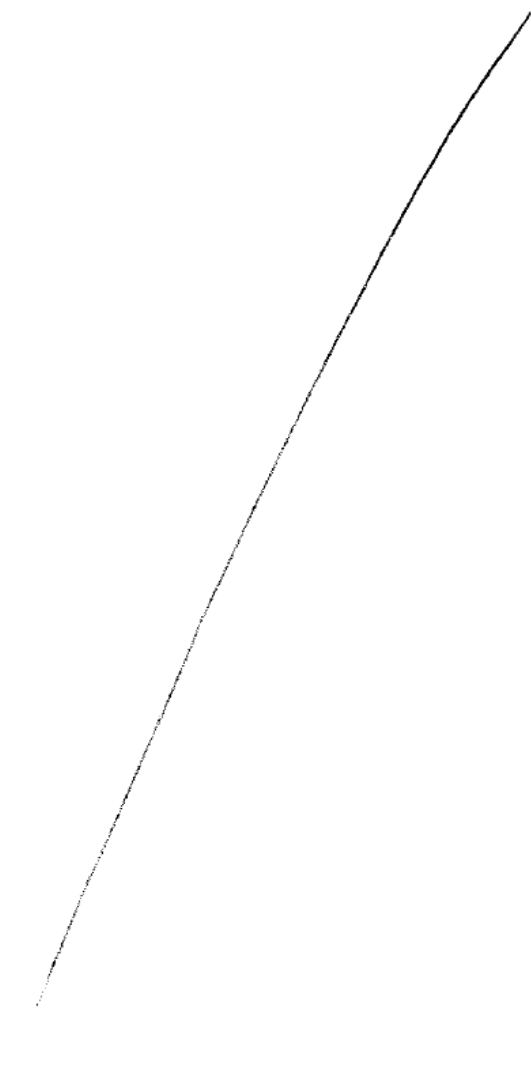
Consta di due fogli per facciate cinque fin qui della presente.

Firmato:

Augusto BERARDI

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)



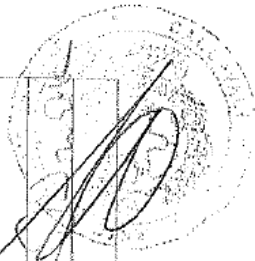
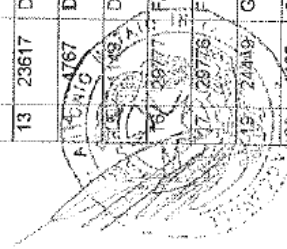


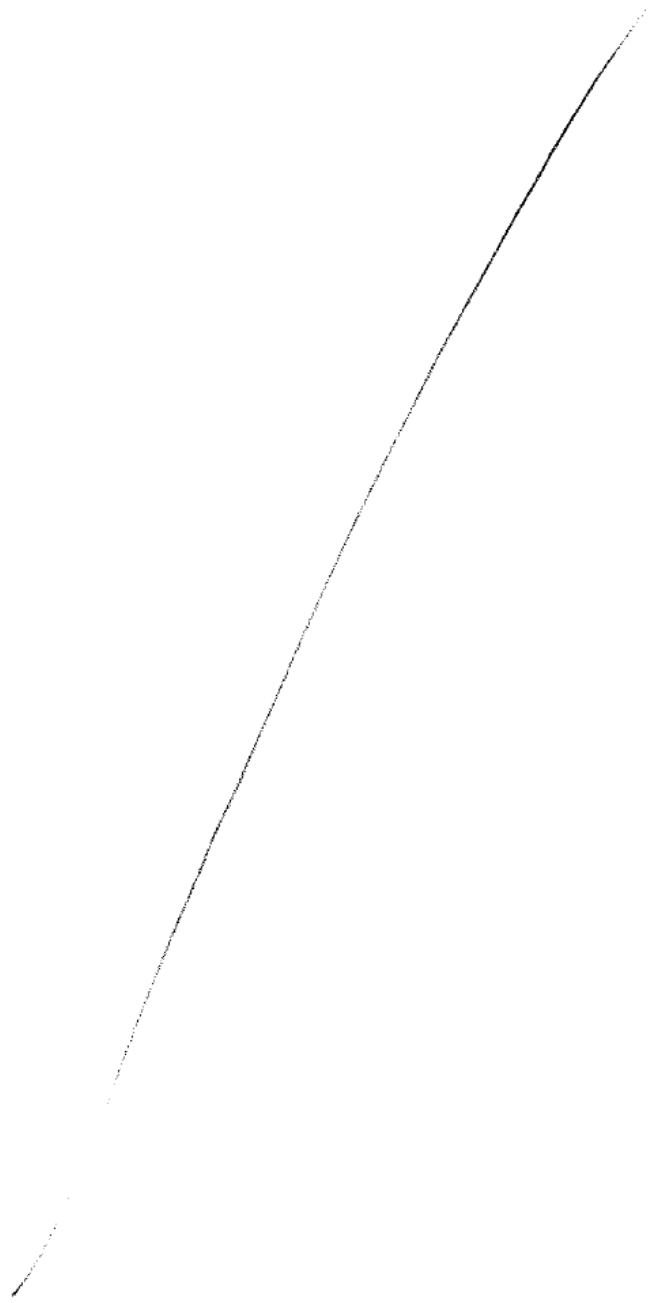
ALLEGATO A ALL'ATTO

N. di repertorio 12835
N. di raccolta 6352

ANFFAS - ONLUS DI FOSSOMBRONE SOCI ORDINARI E AMICI 2019									
Tessera	Cognome	Nome	Telefono	Indirizzo	Comune	CAP	Data nascita	FIRMA	
1 26563	ANSELMINI	BEATRICE	3391501263	Via Flaminia 570	FANO	61032	12/01/1963	<i>Augusto Bernaschi</i>	
2 1140	BACCHIOCCHI	QUINTO	0721-894593	Via Santo Stefano, 4 - Saltara	COLLI AL METAURO	61036	21/02/1940		
3 30523	BAFFIONI	GIANCARLO		Via Roma, 54 - Serrungarina	COLLI AL METAURO	61036	16/10/1952	<i>Augusto Bernaschi</i>	
4 4760	BAFFIONI ROVALDI	MARA	0721-895183	Via Ponte Metauro 133	Montemaggiore al M.	61030	08/04/1955		
5 1136	BERARDI	AUGUSTO	0721-895897	Via Santuario, 6 - Saltara	COLLI AL METAURO	61036	02/12/1942	<i>Augusto Bernaschi</i>	
6 1148	BERNABUCCI	MARIELLA	0721-899684	Viale Cadore, 30	Cartoceto	61030	24/08/1957		
7 4754	BINOTTI	MAURIZIO	0721-715185	Corso Garibaldi, 131	Fossombrone	61034		<i>Augusto Bernaschi</i>	
8 1134	BOVBEL	IRINA	3351558454	Corso Garibaldi, 78	Fossombrone	61034	05/11/1968		
9 28424	BRUNETTI	LINA	721955638	VIA DELLA LIBERTA' 43	Montepopozio	61040	20/07/1949	<i>Augusto Bernaschi</i>	
10 3137	BUCCHI	CARLO	0721-715541	V.le Europa 12	Fossombrone	61034	07/10/1937		
11 19193	CELI	MAURIZIO	0721-786496	Via Sterpachino, 9	Frontone	61040	09/12/1955	<i>Augusto Bernaschi</i>	
12 4786	CESARINI	SIMONETTA	0721-740402	Viale Martiri della Resistenza 34	Fossombrone	61034	17/04/1960		
13 23617	DELLA CIANA	ELISA	0721-861286	Via Belvedere, 1 - Saltara	Colli al Metauro	61036	10/05/1934	<i>Augusto Bernaschi</i>	
14 4767	DOMINICI	NALISE	0721-895051	Via Cerbara, 60 - M. Maggiore al M.	Colli al Metauro	61036	25/12/1944		
15 24419	DONNINI	AGOSTINO	0721-714519	V.le Italia, 15	Fossombrone	61034		<i>Augusto Bernaschi</i>	
16 28771	FARAONI	PAOLO	339-3319635	Via Valtresca, 39 - Isola di Fano	Fossombrone	61034			
17 28778	FILARDI	MICHELA	0721 - 892437	Via Belvedere, 11/B - Galcinelli	Colli al Metauro	61036	04/01/1977	<i>Augusto Bernaschi</i>	
18 24419	GIOMBI	GIORGIO	0721-726243	Via Bellaguardia 2	Fossombrone	61034	24/03/1961		
19 1133	GROSSI	ADRIANA	0721-725236	Via G. di Vittorio, 8	Fossombrone	61034	02/09/1943	<i>Augusto Bernaschi</i>	
20 28426	GUIDI	TOMMASO	0721-979751	Via Alcide De Gasperi 15	Montevio	61040	10/09/1940		

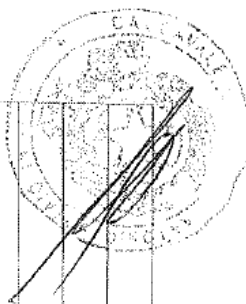
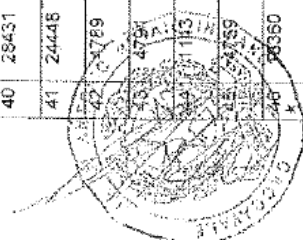
Augusto Bernaschi

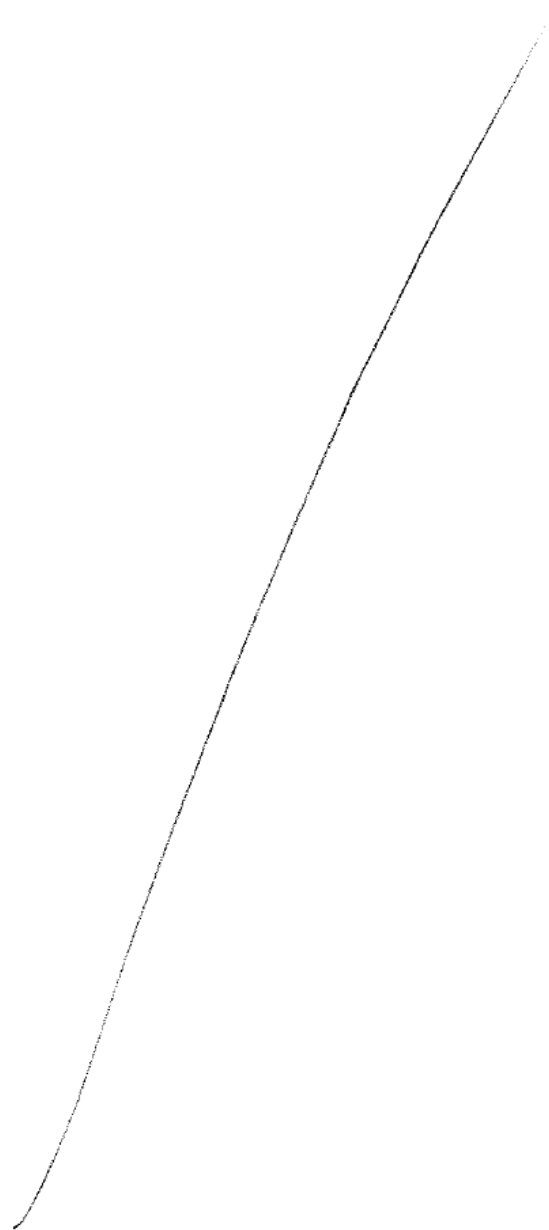




22	4772	LANDINI	MARIO	0721-740402	Viale Martiri della Resistenza 34	Fossombrone	61034	04/05/1956	
23	19194	MARCONI	LINA	0721-899254	Via J. Maritain, 48	Cartoceto	61030	01/06/1939	
24	22460	MENCUBONI	ERNESTO OSVALDO	0721-719154	Via Borgo, 4	Montefalcino	61030	18/07/1955	
25	1151	MORETTI	ENZO	0721-894452	Via Saivatai, 8 - Saitara	Colli al Metauro	61036	07/09/1944	<i>Mello</i>
26	4777	PIOVATICCI	MARIA	0721-724150	Via della Liberazione, 8 Monteg	Montefalcino	61030	09/08/1948	
27	28427	PALLARA	ALFREDO	3397387562	Contr. Valdiverica 14	Mondavio	61040	27/04/1952	<i>Alfredo Pallara</i>
29	4779	PARADISI	GIANCARLA	0721-715541	V.le Europa, 12	Fossombrone	61034	30/03/1942	
30	1135	PARASACCHI	DORINA	0721-714609	Viale Don Bosco, 12	Fossombrone	61034		
31	21607	PATRIGNANI	ELEONORA	3471608198	Via S. Anna, 19	Fossombrone	61034	15/04/1957	
32	20372	PIERINI	ORSELLA	0721-894825	Via A. De Gasperi, 10-M. Maggiore	Colli al Metauro	61036	06/03/1955	
33	15538	PIERLIONI	DONATELLA	0721-777494	Via Santa Vittoria, 5	Fratte Rosa	61040	11/03/1968	<i>Pierini Donatella</i>
34	1142	POLVERARI	ALBERTINA	0721-714292	Via dei Salici 8	Fossombrone	61034	07/09/1938	<i>Polverari</i>
35	4783	POZZI	SANTINA		Via A. De Gasperi, 2- M. Maggiore	Colli al Metauro	61036	30/06/1946	
36	4786	RIGHI	GIUSEPPE	0721-87416	Via A. Gramsci, 73-Orclano di Ps	Terre Rovatesche	61038	19/07/1947	
37	17683	ROSSI	ROBERTO	0721-895157	Via delle Scuole 55 - Tavernelle	Colli al Metauro	61036	08/12/1962	
38	1146	ROVALDI SPADON	ANTONIO	0721-895183	Via P. Metauro 133- M. Maggiore	Colli al Metauro	61036		<i>Rovaldi Spadon Antonio</i>
39	28202	SAMPAOLO	SIMONA	3482905165	Via Cal Lozzo, 17/C	Fernignano	61033	03/03/2015	
40	28431	SANTINI	FLORISA	0721-97107	Viale della Vittoria, 18	Mondavio	61040	15/04/1950	
41	24446	SILVI	LUCIANO UMBERTO	3488741078	Via della Pace 13	Fossombrone	61034		<i>Silvi</i>
42	28789	SMACCHIA	SIMONETTA	0721-720448	Via G.B. Tiepolo, 3	Montefalcino	61030	01/12/1957	
43	4791	SPENDOLINI	MARTA	0721-896298	Via dei Leoni, 7- Tavernelle	Colli al Metauro	61036	03/09/1951	
44	1113	STELLACCI	MARIA AMELIA	0721-714847	Corso Garibaldi 166	Fossombrone	61034		
45	28439	STELLACCI	ANNA MARIA	0721-714847	Corso Garibaldi 166	Fossombrone	61034		
46	28560	STORTINI	ANTONELLA	3395349299	Via Papa Giovanni XXIII 17	Serra S. Abbondio	61040	30/05/1967	
47	24445	TANGOCCHI	FRANCO	0721-729289	Via Castello, 4 - Fonte Corniale	Montefalcino	61030	04/02/1939	

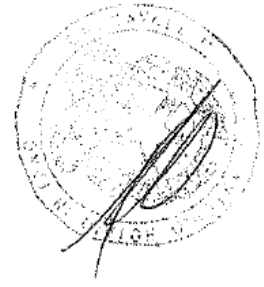
Augusto Piccini

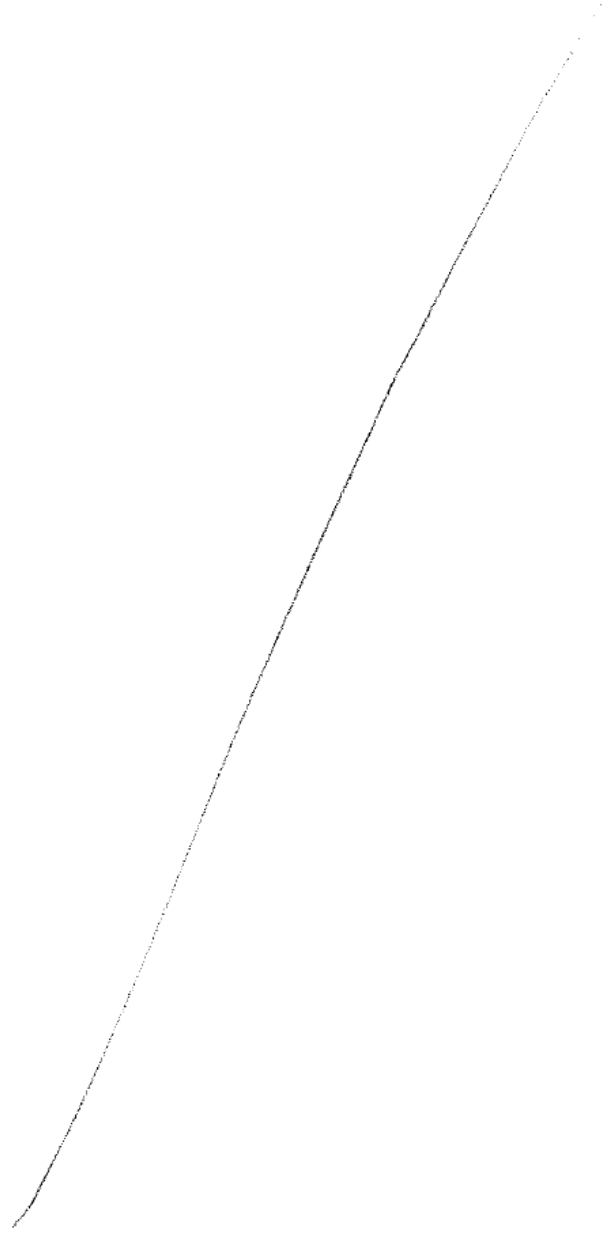




48	20373	TARINI	ONELIA	0721-729482	Via Vicinato, 3	Montefelcino	61030	22/03/1942
49	28438	TEODORI	MARTA	0721-715812	Corso Garibaldi, 126	Fossombrone	61034	05/12/1941
50	28432	TESTAGUZZA	MERIS	0721-950031	Via San Vitale, 53	San Costanzo	61039	03/07/1964
51	15941	TOBIA	EVEN	3272690899	Via Petrarca, 12	Cartoceto	61030	
52		TOPI	FLAVIO GREGORIO		Via Don Bosco 16	Fossombrone	61034	03/12/1989

Augusto Biondi





Handwritten text, possibly a signature or a date, located at the bottom left of the page.

ALLEGATO B ALL'ATTO
N. di repertorio 12835
N. di raccolta 6352



STATUTO CON MODIFICHE
(ex art. 101, co 2 D. Lgs. 117/2017)

STATUTO VIGENTE

STATUTO
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE
A.N.F.F.A.S. - ODV DI FOSSOMBRONE

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 - DENOMINAZIONE
Art. 2 - SEDE
Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA
ALL'ANFFAS NAZIONALE
Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 5 - SOCI
Art. 5 bis - ONORIFICENZE
Art. 6 - CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI
Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E
DELIBERATIVI
Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL
CONSIGLIERE
Art. 15 - PRESIDENTE
Art. 16 - COLLEGIO SINDACALE
Art. 16 bis - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
Art. 21 - REGOLAMENTO
Art. 22 - NORME DI RINVIO.

**TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE
ECONOMICHE**

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'associazione, organismo di volontariato ex art. 32 del
Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in
seguito anche "GdTS"), ha la seguente denominazione:

**"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE
ANFFAS (A.N.F.F.A.S.)
- ODV DI FOSSOMBRONE"**

(In breve anche "ANFFAS - ODV DI FOSSOMBRONE")
Tale denominazione, anche in forma abbreviata, sarà
usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni
comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo
parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, come
determinato nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS
Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Fossombrone (PU),
L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel
territorio della Regione Marche - Provincia di

STATUTO
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE
A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI FOSSOMBRONE
FOSSOMBRONE (PU) - Via della Pace, 23

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 - COSTITUZIONE
Art. 2 - SEDE
Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON
L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE
Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo : Soci

- Art. 5 - SOCI
Art. 5 bis - ONORIFICENZE
Art. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI
Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E
DELIBERATIVI
Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL
CONSIGLIERE
Art. 15 - PRESIDENTE
Art. 16 - COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
Art. 21 - REGOLAMENTO
Art. 22 - NORME DI RINVIO
Art. 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

**TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE
ECONOMICHE**

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita "l'Associazione Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas
(A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di FOSSOMBRONE. In breve
denominabile anche "ANFFAS - ONLUS di
FOSSOMBRONE

Tale denominazione o la denominazione abbreviata
Anffas - Onlus di Fossombrone, sarà usata in qualsiasi
segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al
pubblico.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte
dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, come
determinato nello statuto dell'ANFFAS ONLUS
Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in FOSSOMBRONE (PU) -
Via della Pace, 23. L'Associazione esaurisce le
proprie finalità statutarie nel territorio della Regione
Marche - Provincia di Pesaro-Urbino e prevalentemente

Augusto Peronzi



Pesaro-Urbino e prevalentemente nei Comuni di: Fossombrone, Montefelcino, Isola del Piano, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Cartoceto, Mondavio, San'Ippolito, Fratterosa, Pergola, Serra S. Abbondio.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 -FINALITA' E ATTIVITA'

3.1 - Scopo

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

3.2 - Attività di interesse generale

Nell'ambito delle predette finalità, ai sensi dei citati artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui di cui al predetto art. 5 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famiglie;

nei Comuni di: Fossombrone, Montefelcino, Isola del Piano, Serrungarina Saltara, Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Mondavio, Barchi, San'Ippolito, Fratterosa, Pergola, Serra S. Abbondio.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera su base di volontariato e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famiglie;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio delle inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dalla Associazione;

g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico-motori- pre-promozionali o pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di Enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;

g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse, le quali ultime, giustamente previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, potranno essere definite con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 CdTS.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o, nei limiti consentiti dalla legge, di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Il tutto nel rispetto ed osservanza del CdTS e delle vigenti norme di legge.

3.3 - Attività di volontariato

Al sensi di quanto disposto dal citato art. 32 CdTS:

- nello svolgimento dell'attività a favore di terzi l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci quale definita dall'art. 17 del CdTS;

- l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni del lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h)

promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

i)

assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

3.1 - Obblighi connessi all'appartenenza all'ANFFAS Nazionale

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS

nazionale. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali. Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio ANFFAS, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art.4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlu il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta di servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas-Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di € 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno di un revisore contabile iscritto nel relativo albo;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento il patrimonio residuo ad Anffas onlus nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forme di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni

Augusto Bena

3.4 Obblighi connessi all'appartenenza all'ANFFAS nazionale

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da ANFFAS Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli organismi regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune. L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio ANFFAS, registrato il 22.02.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al n.° 00897458 così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;

3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore legale iscritto nel relativo registro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS ovvero di Enti del Terzo Settore;

5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati, e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Ai sensi e nei limiti di quanto disposto dagli artt. 7 e 33 C.d.T.S., le risorse economiche dell'associazione potranno

locali socie del territorio della Regione di riferimento;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

7) fornire ad Anffas onlus nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazione, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti anche ai fini della richiesta della attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata alla attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 - SOCI

I Soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta. Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre. La qualifica di Socio Ordinario non viene meno

derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, e di cui al precedente art. 3.2.
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Ai sensi dell'art. 8 CdTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 che precede.

I versamenti associativi sono a fondo perduto.

Come pure precisato ai successivi artt. 18 e 20, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo - 5 SOCI

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Ai sensi dell'art. 23 CdTS, gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato per iscritto - con comunicazione consegnata a mano ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail dell'aspirante socio - entro i successivi 15 (quindici) giorni e deve essere annotata nel libro soci.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo a Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea di Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

-in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso

-in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data

Augusto Benavide

deve essere motivata e deve essere comunicata con le motivazioni, per iscritto con le suindicate modalità, all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, se non appositamente convocato delibera in occasione della successiva convocazione.

Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci, e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai soci iscritti nel Libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Ciascun socio ha un voto ai sensi dell'art. 24 CdTS.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali che l'associazione è obbligata a tenere ai sensi dell'art. 15 CdTS, facendone espressa e motivata richiesta scritta - consegnata a mano ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione - al Presidente dell'Associazione, che risponde con le stesse modalità entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I soci, hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione, per il tramite dell'assemblea ai sensi di quanto precisato al successivo art. 10.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea dei soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dallo Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 - bis: CARICHE ASSOCIATIVE

Si applica l'art. 34 CdTS, e le cariche sociali sono riservate ai soci, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Le cariche sociali sono gratuite, fermo quanto previsto dall'art. 34 CdTS.

Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 CdTS;

- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla

terzi dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe:

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo;
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Ontus con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Previo delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'Assemblea dei Soci

Angelo Benato

[Firma illeggibile]

prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie, è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;

2) definisce il numero, nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;

5) approva il bilancio di esercizio;

6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7) nomina e, ove consentito dalla legge, revoca, i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Provisori;

8) nomina e, ove consentito dalla legge, revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale nel caso previsto dal successivo art. 16bis;

9) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento

10) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale.

11) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge o dal presente statuto alla competenza assembleare e che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, ivi incluse la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, e sullo scioglimento

anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Provisori, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenza o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente alla approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di

dell'associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20. Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i membri del Collegio Sindacale, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espresa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti

personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto è prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo, può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali, all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza



Angelo Benozzi

dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 CdTS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d'iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 CdTS.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di associato dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 10, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto, del codice etico e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno

dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo consiglio direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice-Presidente che ne assume tutte le funzioni.

Il Vice-Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori di conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie dell'Associazione. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare

sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli

tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.
Fermo quanto previsto dall'art. 27 CdTS, il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo vigila affinché vengano osservate le norme statutarie, e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di cui all'art. 30 CdTS. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente. L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Al collegio sindacale sono affidati i compiti di cui all'art. 30 CdTS, ivi incluso, se tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, quello della revisione legale dei conti, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31, comma 1, CdTS.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Articolo 16 bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto all'art. 16 che precede, sussistendone l'obbligo ai sensi dell'art. 31 CdTS, l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 10 che precede nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti

avanti di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus parte dell'unitaria struttura ANFFAS, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Copia della convocazione dell'Assemblea straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad ANFFAS Onlus Nazionale ed all'Organismo Regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS ONLUS o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21 - REGOLAMENTO

Il regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi.

Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

Augusto Brancato

in essere dai soggetti e organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio ha altresì il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo, giusto quanto precisato all'art. 5 che precede.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Titolo 4: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Giusto quanto già precisato all'art. 4 che precede, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione, risultanti dal bilancio di esercizio di cui agli artt. 8 e 13 che precedono, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, CdTS, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

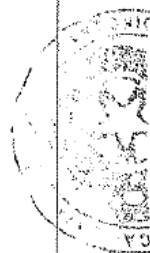
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ai sensi dell'art. 9 CdTS, e previo parere positivo del competente Ufficio ivi previsto ovvero di altra amministrazione, se così richiesto dalla vigente legge, ad ANFFAS Nazionale, qualora questa abbia la qualifica di ente del terzo settore, ovvero, ad altro ente del terzo settore facente parte dell'unitaria struttura di Anffas Nazionale, secondo quanto stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21- REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22- NORME DI RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.





Massimo Caccavale
Notaio

ALLEGATO "C"
REPERTORIO N. 12935
RACCOLTA N. 6352



STATUTO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE
A.N.F.F.A.S. - ODV DI FOSSOMBRONE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1-DENOMINAZIONE
- Art. 2-SEDE
- Art. 3-FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1-OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL' ANFFAS NAZIONALE
- Art. 4-RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 5-SOCI
- Art. 5 bis-ONORIFICENZE
- Art. 6-CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7 bis-CARICHE SOCIALI
- Art. 8-ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9-ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10-ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11-CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12-CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13-CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14-CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15-PRESIDENTE
- Art. 16-COLLEGIO SINDACALE
- Art. 16 bis-REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- Art. 17-COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18-BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19-DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20-SCIoglimento
- Art. 21-REGOLAMENTO
- Art. 22-NORME DI RINVIO.

PREMESSA

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'associazione, organismo di volontariato ex art. 32 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in seguito anche CdTS), ha la seguente denominazione:

**"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS (A.N.F.F.A.S.)
- ODV DI FOSSOMBRONE "**

(in breve anche "ANFFAS - ODV DI FOSSOMBRONE".

Tale denominazione, anche in forma abbreviata, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta

al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, come determinato nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Fossombrone (PU).

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Marche - Provincia di Pesaro-Urbino e prevalentemente nei Comuni di: Fossombrone, Montefelcino, Isola del Piano, Colli al Metauro, Terre Roveresche Cartoceto, Mondavio, Sant'Ippolito, Fratterosa, Pergola, Serra S. Abbondio.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

3.1 - Scopo

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

3.2 - Attività di interesse generale

Nell'ambito della predette finalità, ai sensi dei citati artt. 5 e 32, comma 1, CdTS, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui di cui al predetto art. 5 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;

- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famiglie;

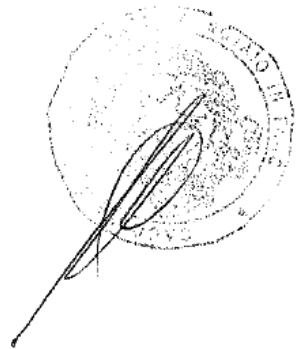
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettuale e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

- e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

- f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;

- g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la



costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse, le quali ultime, giusto quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, potranno essere definite con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 CdTS.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o, nei limiti consentiti dalla legge, di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Il tutto nel rispetto ed osservanza del CdTS e delle vigenti norme di legge.

3.3 - Attività di volontariato

Ai sensi di quanto disposto dal citato art. 32 CdTS:

- nello svolgimento dell'attività a favore di terzi l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci quale definita dall'art. 17 del CdTS;

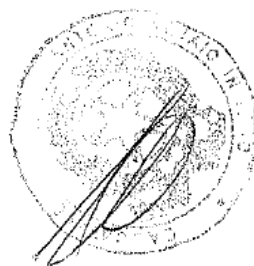
- l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni del lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

3.4 Obblighi connessi all'appartenenza all'ANFFAS nazionale

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da ANFFAS Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli organismi regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie atti-



vità istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio ANFFAS, registrato il 22.02.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al n.° 00897458 così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore legale iscritto nel relativo registro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS ovvero di Enti del Terzo Settore;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio del territorio della Regione di riferimento;
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati, e secondo il CCNL Anffas Nazionale;
- 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Ai sensi e nei limiti di quanto disposto dagli artt. 7 e 33 CdTS, le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, e di cui al precedente art. 3.2;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Ai sensi dell'art. 8 CdTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 che precede.

I versamenti associativi sono a fondo perduto.

Come pure precisato ai successivi artt. 18 e 20, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 SOCI

I soci si distinguono in:

Ordinari:

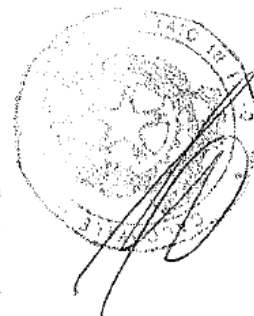
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita



dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Ai sensi dell'art. 23 CdTS, gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato per iscritto - con comunicazione consegnata a mano ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail dell'aspirante socio se indicato nella domanda di ammissione - entro i successivi 15 (quindici) giorni e deve essere annotata nel libro soci.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e deve essere comunicata con le motivazioni, per iscritto con le suindicate modalità, all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, se non appositamente convocato delibera in occasione della successiva convocazione.

Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci, e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai soci iscritti nel Libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Ciascun socio ha un voto ai sensi dell'art. 24 CdTS.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali che l'associazione è obbligata a tenere ai sensi dell'art. 15 CdTS, facendone espressa e motivata richiesta scritta - consegnata a mano ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione - al Presidente dell'Associazione, che risponde con le stesse modalità entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I soci, hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione, per il tramite dell'assemblea ai sensi di quanto precisato al successivo art. 10.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea dei soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell'associato di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale;
- 5) il Collegio dei Proviviri.

Articolo 7 bis: CARICHE ASSOCIATIVE

Si applica l'art. 34 CdTS, e le cariche sociali sono riservate ai soci, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Proboviro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza

dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Le cariche sociali sono gratuite, fermo quanto previsto dall'art. 34 CdTS.

Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblies hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 CdTS;

- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno ((un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

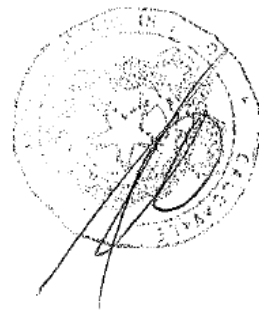
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.



Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie, è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero, nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva il bilancio di esercizio;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) nomina e, ove consentito dalla legge, revoca, i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- 8) nomina e, ove consentito dalla legge, revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale nel caso previsto dal successivo art. 16bis;
- 9) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
- 10) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale.
- 11) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge o

dal presente statuto alla competenza assembleare e che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, ivi incluse la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, e sullo scioglimento dell'associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Prevvia delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i membri del Collegio Sindacale, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

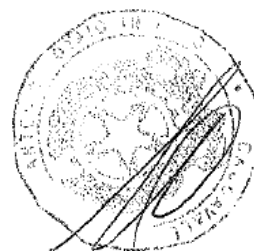
Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.



Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, ai soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 CdTS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d'iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 CdTS.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di associato dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art 10, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto, del codice etico e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Proibiviri.

In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

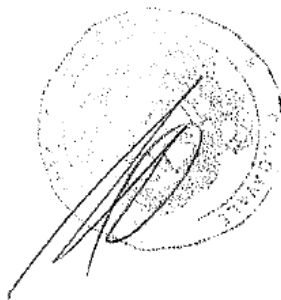
Fermo quanto previsto dall'art. 27 CdTS, il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo vigila affinché vengano osservate le norme statutarie, e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il



Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di cui all'art. 30 CdTS. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Al collegio sindacale sono affidati i compiti di cui all'art. 30 CdTS, ivi incluso, se tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, quello della revisione legale dei conti, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31, comma 1, CdTS.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Articolo 16.bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto all'art. 16 che precede, sussistendone l'obbligo ai sensi dell'art. 31 CdTS, l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 10 che precede nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti e organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio ha altresì il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo, giusto quanto precisato all'art. 5 che precede. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Titolo 4: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Giusto quanto già precisato all'art. 4 che precede, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione, risultanti dal bilancio di esercizio di cui agli artt. 8 e 13 che precedono, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, CdTS, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ai sensi dell'art. 9 CdTS, - e previo parere positivo del competente Ufficio ivi previsto ovvero di altra amministrazione, se così richiesto dalla vigente legge - ad ANFFAS Nazionale, qualora questa abbia la qualifica di ente del terzo settore, ovvero,, ad altro ente del terzo settore facente parte dell'unitaria struttura di Anffas Nazionale, secondo quanto



stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 21 - REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione
delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato:

Augusto BERARDI

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)



La presente copia, composta da n. 21 (ventuno) fogli per n.
41 (quarantuno) facciate è conforme all'originale.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Fano (PU), 2 (due) novembre 2022 (duemilaventidue)



Atto n. 6
N. di repertorio 1538
N. di raccolta 4663



Massimo Caccavale

Repertorio n.13788

Raccolta n. 6805

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di maggio, in Fano (PU), Via L. Einaudi n. 24, nel sottoindicato mio studio, alle ore 17 (diciassette) e minuti 30 (trenta)

22 MAGGIO 2021

Innanzi a me dottor Massimo Caccavale, Notaio in Fano (PU), con studio ivi alla via Luigi Einaudi n.ro 24, iscritto a ruolo nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino

E' COMPARSO

- BERARDI Augusto, nato a Saltara (PU), il giorno 2 dicembre 1942, in qualità di Presidente dell'associazione riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS (A.N.F.F.A.S.) - ODV DI FOSSOMBRONE" (in breve anche "ANFFAS - ODV DI FOSSOMBRONE"), con sede in Fossombrone (PU), Piazza Volontari del Sangue n. 4, ove domicilia per la carica, con c.f. e p.iva 90022850417, ente di nazionalità italiana, costituito in Italia, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino al n. 674, ed al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Marche di cui alla legge n. 266/1991, e della Legge Regionale Marche n. 48/95, giusto D.D.P.F n. 1 del 14 gennaio 2009. Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparante.

Il signor Augusto BERARDI, agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto, è qui riunita, in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- PARTE ORDINARIA -

- 1) comunicazioni del presidente;
- 2) esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2020, nota integrativa, relazione del consiglio direttivo e parere del collegio dei revisori dei conti;
- 3) xxx° anniversario di fondazione Anffas Fossombrone;
- 4) designazione nominativi per il consiglio direttivo della costituenda fondazione;
- 5) varie ed eventuali; delibere conseguenti.

- PARTE STRAORDINARIA -

- 1) modifica della tipologia dell'associazione da quella attuale di ODV in quella di Associazione di Promozione Sociale (APS), con riformulazione dello statuto dell'associazione, altresì ai fini dell'adeguamento alla nuova veste, anche con riferimento a denominazione, sede, finalità ed attività, con ampliamento delle medesime, appartenenza all'anffas naziona-



Registrato a Fano
in data 10/06/2021
al numero 4042
serie 1T
euro 200,00

le; risorse economiche; soci, organi dell'associazione e cariche sociali, anche con riguardo a composizione, funzionamento, competenze, poteri, deliberazioni e verbalizzazioni; rappresentanza, delega di poteri; esercizio sociale/bilancio; scioglimento regolamento e nonchè clausola di rinvio alle norme di legge;

2) delibere conseguenti,

ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare con riguardo alla sola Parte Straordinaria, dando atto che si è già provveduto con verbalizzazione tra i soci alla trattazione ed alle delibere inerenti alla Parte Ordinaria.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 10 dell'attuale statuto dell'associazione, assume la Presidenza della presente assemblea esso stesso Presidente dell'Associazione signor Augusto BERARDI, il quale sotto la propria esclusiva responsabilità, constata e fa constatare:

- che assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2021, alle ore 9:00 ed in seconda convocazione, per questo giorno per le ore 16:00, mediante comunicazioni inviate a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 8 dello statuto dell'associazione;

- che in prima convocazione, il giorno 21 maggio 2021, i soci non si sono presentati e l'assemblea è dunque andata deserta;

- che dunque sono presenti in proprio n. 15 (quindici) degli attuali 18 (diciotto) soci iscritti al libro soci e aventi diritto di voto ai sensi degli artt. 5 e 8 dello statuto sociale e precisamente:

- esso stesso signor Augusto BERARDI, sopra generalizzato; Beatrice ANSELMINI, nata a Fano (PS), il giorno 12 gennaio 1963; Irina BOVBEL, nata a Minsk (Russia), il giorno 5 novembre 1968; Adriana GROSSI, nata a Fossombrone il giorno 2 settembre 1943; Enzo MORETTI, nato a Barchi (PS), il giorno 7 settembre 1944; Alfredo FALLARA, nato a Bressanone (BZ), il giorno 27 aprile 1952; Antonio ROVALDI SPADONI, nato a Montemaggiore al Metauro (PS), il giorno 24 luglio 1951; Luciano Umberto SILVI, nato a Genova (GE), il giorno 26 febbraio 1959; Agostino DONNINI, nato a Fossombrone (PU), il giorno 29 maggio 1941; Rosanna BELARDINELLI, nata ad Arcevia (AN), il giorno 6 marzo 1946;

nonchè presenti mediante collegamento in audiovideo conferenza, giusto altresì quanto attualmente consentito dagli artt. 73, comma 4 e 106, comma 2, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, giusta la proroga da ultimo disposta dagli artt. 19 e 3, comma 6, del D.L. 183/2020, tramite applicazione

Whatsapp, i signori: Donatella PIERLIONI, nata a San Lorenzo in Campo (PU) il giorno 11 marzo 1968; Michela FILARDI, nata a Bollate (MI), il giorno 4 gennaio 1977; Simona SAMPAOLO, nata a Jesi (AN), il giorno 6 maggio 1970, Tobia EVEN, nato a Cartoceto (PU), il giorno 23 dicembre 1947; e Fiorisa SANTINI, nata a Orciano di Pesaro (PU), il giorno 15 aprile 1950;

- che è presente l'intero consiglio direttivo in persona dei n. 7 (sette) membri e precisamente esso stesso Presidente signor Augusto BERARDI, sopra generalizzato, ed i consiglieri, sopra generalizzati signori Antonio ROVALDI SPADONI, Beatrice ANSELMi, Irina BOVBEL e Enzo MORETTI, in proprio, e le signore Michela FILARDI e Simona SAMPAOLO, in proprio, presenti mediante collegamento in audiovideo conferenza, giusto altresì quanto attualmente consentito dagli artt. 73, comma 4 e 106, comma 2, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, giusta la proroga da ultimo disposta dagli artt. 19 e 3, comma 6, del D.L. 183/2020, tramite piattaforma Whatsapp;

facendo altresì constatare

- che sono presenti n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori, signori Alfredo PALLARA e Luciano Umberto SILVI, il tutto come risulta dai fogli presenze che restano acquisiti agli atti dell'associazione.

Il Presidente, dunque:

- constatato che il collegamento in audiovideo conferenza si svolge in conformità con le disposizioni prescritte dalle sopra richiamate norme di legge, e nelle condizioni richieste ai sensi di legge; ed in particolare che i partecipanti collegati in audiovideo conferenza possono prendere eventualmente visione dei documenti relativi alla presente riunione;

- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e la sussistenza di ogni altra condizione di legge e verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e atta a deliberare sugli argomenti di cui alla parte straordinaria del suindicato ordine del giorno.

Nessuno dei presenti opponendosi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, come il Presidente accerta e constatata, prende la parola il Presidente il quale trattando l'unico argomento posto alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, in primo luogo evidenzia ai presenti i vantaggi per l'associazione di ottenere l'iscrizione nel Registro Unica Nazionale degli Enti del Terzo settore (di seguito RUNTS) di cui agli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in seguito CTS) e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, che a breve diventerà operativo.

Proprio al fine di ottenere detta iscrizione, continua il Presidente, con delibera del 25 ottobre 2020, di cui al ver-



bale da me ricevuto in pari data, rep. 12935, l'assemblea ha apportato allo statuto le modifiche all'uopo occorrenti, adeguandolo alla disciplina prevista dal CTS per gli Organismi di Volontariato, ai quali l'associazione attualmente appartiene.

E' presumibile dunque, afferma il Presidente, che per l'associazione avrà buon esito la trasmigrazione prevista dall'art. 54 CTS dall'attuale Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Marche di cui alla legge n. 266/1991, presso cui l'associazione stessa è attualmente iscritta, nel RUNTS nella sezione dedicata agli ODV.

E tuttavia, illustra ancora il Presidente, la forma più idonea per l'associazione sembra essere, non già quella attuale dell'ODV, ma quella di Associazione di Promozione Sociale (APS) di cui agli artt. 35 e ss. CTS, considerando che all'attività svolta dall'associazione medesima, è prevalentemente rivolta ai propri associati ed ai loro familiari.

Il presidente propone dunque all'assemblea, fin d'ora di adottare un nuovo statuto adeguato a tale forma di associazione (APS).

Sottopone dunque detto nuovo testo di statuto all'assemblea, - che come il presidente dà atto è già stato inviato a mezzo mail a tutto i soci aventi diritto di voto e dunque anche a quelli oggi collegati in audiovideo conferenza -, che riformula quello attuale anche con riferimento a denominazione, sede, finalità ed attività, con ampliamento delle medesime, appartenenza all'ANFFAS Nazionale, risorse economiche; soci, organi dell'associazione e cariche sociali, anche con riguardo a composizione, funzionamento, competenze, poteri, deliberazioni e verbalizzazioni; rappresentanza, delega di poteri; esercizio sociale/bilancio; scioglimento, regolamento e nonchè clausola di rinvio alle norme di legge.

Per evitare ostacoli ad una rapida trasmigrazione nel RUNTS, il Presidente propone altresì di

- subordinare l'efficacia delle modifiche statutarie, e dunque l'entrata in vigore del nuovo statuto, alla condizione sospensiva del buon esito della trasmigrazione stessa e dunque all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS; nonchè
- di prevedere quale termine iniziale di efficacia di dette modifiche e dell'operatività dello statuto a dette trasmigrazione ed iscrizione nel RUNTS.

Illustrate le modifiche, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto proposto.

Su richiesta unanime degli intervenuti viene omessa la lettura in assemblea del sopra proposto statuto.

Accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente stesso accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti soci presenti, l'assemblea

DELIBERA

- di approvare tutto proposto dal Presidente e dunque, anche ex art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in seguito CTS) come da ultimo modificato dal D.L. 41/2021

- di approvare fin da ora la modifica dell'associazione da Organismo di Volontariato (ODV) ad Associazione di Promozione Sociale (APS), e così di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- di sottoporre la presente delibera alla condizione sospensiva che l'associazione sia iscritta al RUNTS nella sua veste attuale di ODV, giusta la trasmigrazione di cui all'art. 54 CTS, e dunque al termine iniziale di detta iscrizione e trasmigrazione, e così

- di stabilire

che l'Associazione inizierà ad essere retta dallo statuto come sopra adottato dal giorno in cui la stessa risulterà iscritta nel ripetuto RUNTS;

che fino a tale data l'Associazione resti disciplinata secondo le attuali norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva alla ripetuta iscrizione;

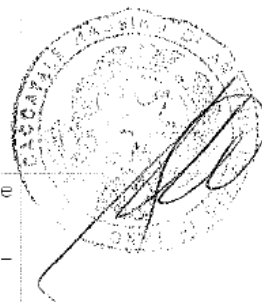
che, anche a seguito dell'iscrizione nel RUNTS continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, ove applicabile e per quanto compatibile, la disciplina delle Onlus, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2, CTS, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerente alle Onlus;

- di autorizzare il Presidente ad adempiere tutto quanto necessario per il buon esito della trasmigrazione prevista dall'art. 54 CTS, e per il buon fine dell'iscrizione al RUNTS, quando lo stesso diverrà operativo, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire, - ove necessario, ed al fine di realizzare, dapprima, il passaggio dal RPG al RUNTS e, quindi, l'iscrizione nella relativa sezione delle APS -, ad un successivo atto notarile ai sensi dell'art. 22 del CTS per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, e senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Proclamati gli esiti delle votazioni, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata la trattazione della parte straordinaria di cui all'ordine del giorno alle ore 18.00 (diciotto)

Io notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura al comparente che lo approva e me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore 18 (diciotto) e minu-



ti 20 (venti)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli due per facciate sei fin qui della presente.

Firmato:

Augusto BERARDI

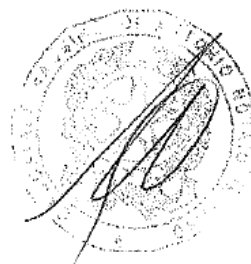
Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)





Massimo Cacciavale
Notario

ALLEGATO "A"
REP. N. 13788
RACC. N. 6805



STATUTO DI

"ANFFAS FOSSOMBRONE - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO ED ATTIVITÀ

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1.1 L'Associazione, operante come associazione di promozione sociale ex art. 35 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (in seguito anche CTS), ha la seguente denominazione:

"ANFFAS FOSSOMBRONE - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO - APS"

(in breve anche "ANFFAS FOSSOMBRONE APS").

Qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nel RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. CTS, ma non sia ivi iscritta nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, la denominazione dell'associazione è:

"ANFFAS FOSSOMBRONE - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO - ETS"

(in breve anche "ANFFAS FOSSOMBRONE ETS")

Tale denominazione, anche in forma abbreviata, dovrà essere usata dall'Associazione in qualsiasi segno distintivo e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

1.2 L'Associazione un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, come determinato nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS Nazionale.

1.3 Il presente statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Fossombrone (PU), ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Marche.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Il Consiglio direttivo potrà altresì istituire filiali, uffici amministrativi, depositi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività dell'associazione.

3. Il trasferimento della sede in altro Comune così come l'istituzione di sedi secondarie deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, comportando modifica dello statuto.

4. Del trasferimento della sede così come del cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune deve essere data tempestiva comunicazione, a cura dell'organo amministrativo agli

associati, all'Anffas Nazionale ed all'Anffas Regionale delle Marche.

ART. 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) SCOPO ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha lo scopo di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, ed in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, ed alle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 32, comma 1, CTS, l'Associazione dunque persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore delle predette persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie.

L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Nell'ambito della predette finalità, ai sensi degli artt. 5 e 35, CTS, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblica-

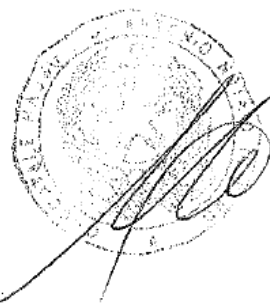


to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettuale e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;



e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

4. Ai sensi e nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 CTS, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, all'uopo richiamandosi quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, secondo quanto previsto dall'articolo 6 CTS.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o, nei limiti consentiti dalla legge, di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Il tutto nel rispetto ed osservanza del CTS e delle vigenti norme di legge.

5. Nei limiti consentiti dalla legge l'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consor-



zi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8, comma 3, CTS.

ART. 6) DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA NATURA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Ai sensi di quanto disposto dal citato art. 35 CTS nello svolgimento dell'attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati quale definita dall'art. 17 CTS.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 CTS.

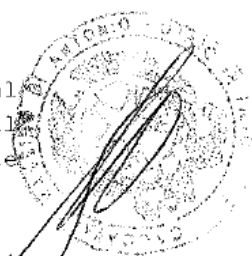
ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Marche.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Marche, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Sta-



tuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indentificativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Marche, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione ... relativamente all'appartenenza ad essa;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Marche dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.



ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Il numero minimo degli Associati è quello stabilito dall'art. 35 CTS.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgano di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la *mission* e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Marche.

Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti



ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Marche anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi equipollenti che consentano di conseguire la prova dell'avvenuto ricevimento, e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi equipollenti che consentano di conseguire la prova dell'avvenuto ricevimento.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può presentare ricorso Collegio dei Probiviri, se nominato, o in mancanza all'Assemblea degli associati che deliberano entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.

Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anf-



fas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

2. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

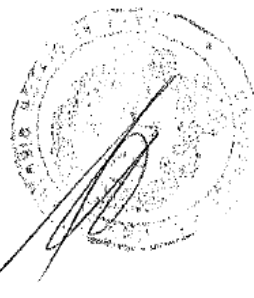
ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato o per esclusione.

2. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi equipollenti che consentano di conseguire la prova dell'avvenuto



ricevimento.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

3. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi.
- c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi equipollenti che consentano di conseguire la prova dell'avvenuto ricevimento.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio:

- a) il Collegio decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che la decisione non sia stata assunta;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la deci-

sione del Collegio;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 CTS.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

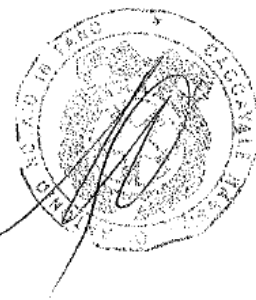
b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Collegio Sindacale, quale Organo di controllo nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, CTS;

e. il Collegio dei Proviviri.

Nei casi previsti dall'art. 31 CTS deve essere nominato anche il revisore legale dei conti di cui al medesimo art. 31.



ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura per quattro esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica. Esso mandato viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

I componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Il tutto ai sensi e nei limiti e fatti salvi i divieti di legge all'uopo applicabili.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi, nell'osservanza

di quanto previsto dalla legge e dal CTS;

g) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

h) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;

k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c) deliberare sulle modificazioni dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. L'assemblea deve essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione purchè nel territorio provinciale in cui è posta la sede.

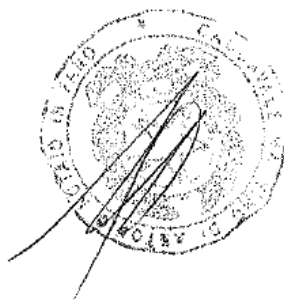
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore, quando lo stesso sarà istituito;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione è effettuata, nel rispetto delle inderoga-



bili norme di legge, con avviso comunicato almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli associati al loro domicilio risultante dal Libro degli Associati ovvero messaggio telefax ovvero messaggio di posta elettronica inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica dell'associato risultante dal medesimo Libro purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano agli associati stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine; ovvero

- con mezzi equipollenti che consentano di conseguire la prova dell'avvenuto ricevimento

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

La seconda convocazione non potrà tenersi prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima ed oltre 30 (trenta) giorni dalla prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, tutti i componenti del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

5. L'assemblea può essere tenuta in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto; ed
- in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto, intervenuti, in proprio o per delega.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto; ed
- in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto.



3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua mancanza dal Vicepresidente del Consiglio direttivo. In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non associato, designato dal Presidente, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

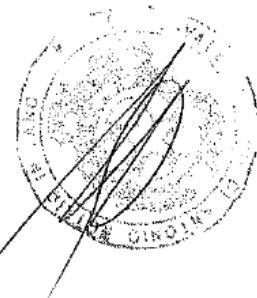
10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica, e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, nel Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, del Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Il Consiglio può essere tenuto in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.



7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Alle riunioni del Consiglio, partecipano i componenti del Collegio sindacale, se nominato.

Possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- g) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
- h) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- i) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi



predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente dell'associazione, nonché agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi

si all'Associazione che è datore di lavoro;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

k) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nei casi stabiliti dall'art. 30, commi 2 e 3 CTS, l'Assemblea elegge, quale Organo di controllo, ivi previsto, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del sindaco effettivo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della predetta cessazione dalla carica.

I supplenti durano in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di supplenti vanno indette elezioni suppletive.

2. Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l'art. 2399 cod. civ.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

3. Al Collegio spettano i compiti di cui all'art. 30 CTS.

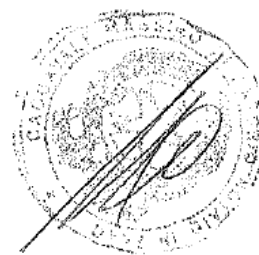
Nel caso di in cui il Collegio non sia tenuto alla revisione legale, almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 30, comma 5 CTS.

Qualora al Collegio competa l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi e di cui al precedente articolo 13

5. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo .

6. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti



di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Per la convocazione e le riunioni del Collegio si applica quanto previsto dal presente statuto per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibile.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitro, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi e di cui al precedente art. 13.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

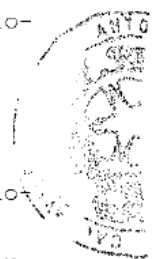
La revisione legale dei conti, quando obbligatoria ai sensi dell'art. 31 CTS, è esercitata dal Collegio Sindacale, se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali, e, in caso contrario, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione,



in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun



caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Ai sensi dell'art. 13 CTS, L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 CTS, nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proibiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore



Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempiimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

2. L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

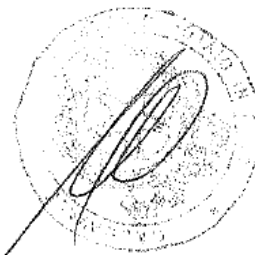
ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.

3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi dell'art. 9 CTS, - e previo parere positivo del competente Ufficio ivi previsto ovvero di altra amministrazione, se così richiesto dalla vigente legge - ad ANFFAS



Nazionale, qualora questa abbia la qualifica di ente del terzo settore, o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel RUNTS.

2. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel RUNTS continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, ove applicabile e per quanto compatibile, la disciplina delle Onlus, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2, CTS, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerente alle Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato:

Augusto BERARDI

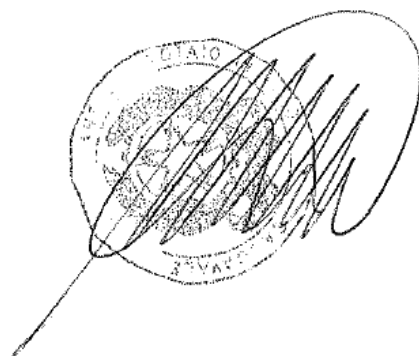
Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)



La presente copia, composta da n. 16 (sedici) fogli per n.
31 (trentuno) facciate è conforme all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Fano (PU), 2 (due) novembre 2022 (duemilaventidue)



ALLEGATO ^e AL RAVATO
D. N. ^{1531P}
N. al registro ²⁶⁶³

Associazione ANFFAS di FOSSOMBRONE
Piazza Volontari del Sangue, 4 – Fossombrone (PU)
Codice Fiscale 90022850417

STATO PATRIMONIALE

al 31 agosto 2022

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	56.889,85
Mobili e macchine ufficio, arredi	10.022,57
(di cui Fondo ammortamento)	-10.022,57
Totale Immobilizzazioni materiali	56.889,85

Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa	909,18
Depositi bancari e postali	8.396,19
Depositi bancari e postali	144.319,22
Totale disponibilità liquide	153.624,59

TOTALE ATTIVO euro **210.514,44**

PASSIVO

Debiti verso fornitori 90,00

TOTALE PASSIVO euro **90,00**

PATRIMONIO NETTO

Fondo libero di dotazione dell'ente 210.424,44

Risultato di periodo -1.993,50

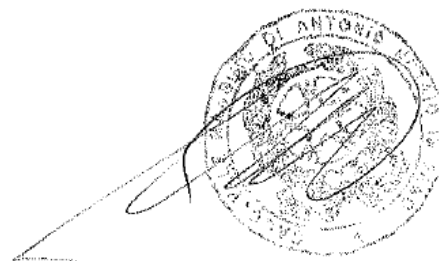
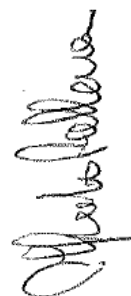
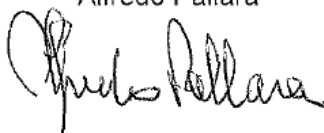
TOTALE PATRIMONIO NETTO euro **208.430,94**

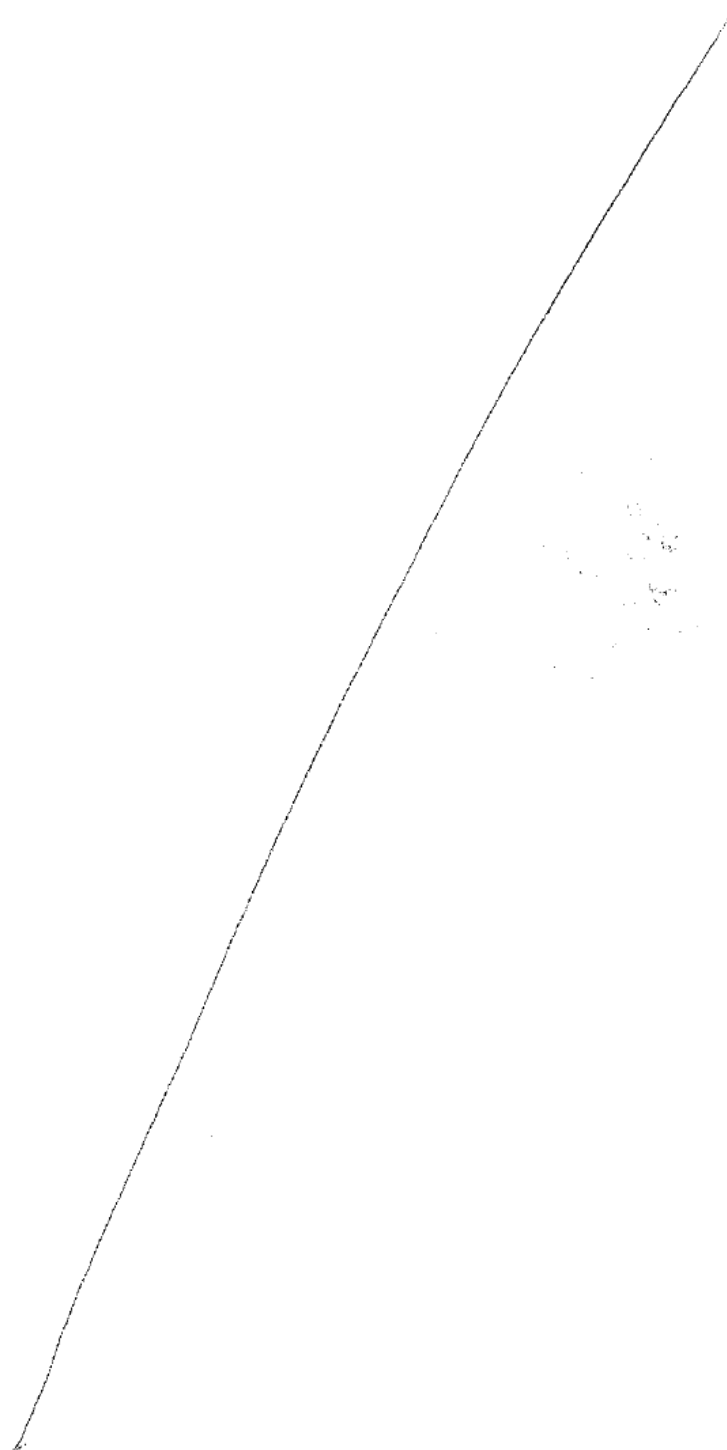
Il sottoscritto Pallara Alfredo, legale rappresentante della ANFFAS di Fossombrone, dichiara che dalla situazione contabile redatta al 31 agosto 2022 risulta il sopra esposto STATO PATRIMONIALE al 31/08/2022.

In fede

Fossombrone,

Il legale rappresentante
Alfredo Pallara



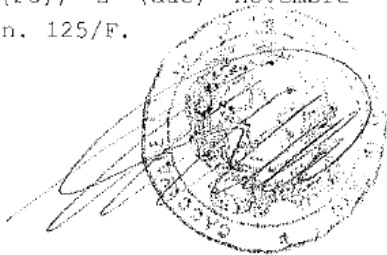


Repertorio n. 15378

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23 comma 2 bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caccavale, Notaio
in Fano, con studio ivi alla Via Roma n. 125/F, iscritto a
ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro
e Urbino, che la presente copia, composta di numero 2 (due)
fogli è conforme all'originale informatico sottoscritto con
firma digitale da Luciano Umberto SILVI (il cui certificato
di firma numero di serie 18 30 17 validità dal 29/06/2022
alle 13:13:49 al 29/06/2025 alle 00:00:00 è stato rilasciato
da InfoCamere S.C.p.A. in veste di Autorità di
certificazione della firma digitale) verificata
positivamente da me Notaio tramite software E-sign in data 2
novembre 2022 (CRL numero 228131 emessa in data 02/11/2022).
Fano (PU), 2 (due) novembre 2022 (duemilaventidue), Via
Roma, n. 125/F.



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Massimo Caccavale".

Attestazione di corretta compilazione
(art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017)
(Circolare MLPS n. 9 del 21 aprile 2020)

Il sottoscritto Silvi Luciano Umberto, nato a Genova (GE) il 26/02/1959 e domiciliato in Urbania (PU), Via R. Rossi, 17, codice fiscale SLVLNM59B26D969K, in qualità di revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali, numero progressivo 54951 (D.M. 12/04/1995 in G.U. 21/04/1995, supplemento n. 31 bis), nonché componente dell'organo di controllo della Associazione ANFFAS di Fossombrone (PU), Piazza Volontari del Sangue, 4, Fossombrone (PU), codice fiscale 90022850417 (Associazione), si pregia rilasciare seguente:

Attestazione di corretta compilazione della Situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 agosto 2022.

Premesso che:

- l'Associazione è un ente dotato di personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361/2000, che intende acquisire la qualifica di ETS (art. 22, comma 1-bis, D.Lgs. 117/ 2017; art. 17, DM MLPS n. 106/2020), settore APS associazioni promozione sociale;
- l'Associazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa (art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/ 2017);
- l'Associazione dispone di una organizzazione amministrativo/contabile che consente la tenuta della contabilità ordinaria, la regolare approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali, l'aggiornamento e la redazione di situazioni patrimoniali periodiche;
- l'Associazione ha redatto una Situazione Patrimoniale al 31 agosto 2022 dalla quale si può desumere la sussistenza del patrimonio minimo di legge, secondo le risultanze seguenti:

STATO PATRIMONIALE
al 31 agosto 2022

ATTIVO

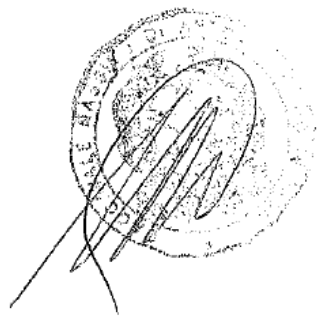
Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	56.889,85
Mobili e macchine ufficio, arredi	10.022,57
(di cui Fondo ammortamento)	-10.022,57
Totale Immobilizzazioni materiali	56.889,85
Disponibilità liquide	
Denaro e valori in cassa	909,18
Depositi bancari e postali	8.396,19
Depositi bancari e postali	144.319,22
Totale disponibilità liquide	153.624,59
TOTALE ATTIVO	euro 210.514,44

PASSIVO

Debiti verso fornitori	90,00
TOTALE PASSIVO	euro 90,00

PATRIMONIO NETTO

Fondo libero di dotazione dell'ente	210.424,44
Risultato di periodo	-1.993,50
TOTALE PATRIMONIO NETTO	euro 208.430,94



Silvi Luciano Umberto

L'Attivo patrimoniale è composto da **Beni immobili** (terreno edificabile detenuto a titolo di proprietà) iscritto al valore di acquisto e spese accessorie per euro 56.889,95.

I **Beni mobili** (mobili e macchine ufficio) iscritti al valore di acquisto, risultano completamente ammortizzati.

Le **Disponibilità liquide** ammontano a euro 153.624,59 e riguardano la giacenza del conto cassa contanti, euro 909,18 e il saldo attivo liquido e disponibile di numero due conti correnti ordinari in essere presso Istituti di credito del territorio, euro 152.715,41.

Il **Passivo patrimoniale** riguarda un debito verso fornitori per euro 90,00.

Il **Patrimonio Netto**, al netto del risultato periodico d'esercizio al 31/08/2022, ammonta a euro 208.430,94.

Pertanto, il sottoscritto revisore legale dei conti

osserva

che, detto Patrimonio Netto di euro 208.430,94 risultante da Stato Patrimoniale al 31/08/2022 della Associazione ANFFAS di Fossombrone (codice fiscale 90022850417), **è costituito per oltre euro 150.000,00 da "somma liquida e disponibile"**, e che pertanto appare sussistente in misura ampiamente superiore al minimo (euro 15 mila) il requisito di cui all'art. 22, comma 4, Codice Terzo Settore per l'ottenimento dell'acquisto (la conferma) della personalità giuridica;

attesta

la **corretta compilazione della situazione patrimoniale** al 31 agosto 2022 qui prodotta da Associazione ANFFAS di Fossombrone (codice fiscale 90022850417) ai fini del riconoscimento dei requisiti minimi del patrimonio netto per ottenimento/riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente, come da Circolare n. 9 del 21/04/2022 Ministero Lavoro e Politiche Sociali.

In fede

Fossombrone, lì 28/10/2022

Il revisore legale

Dr. Rag. Luciano Umberto Silvi

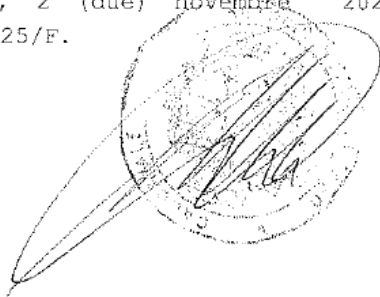
(firma digitale)

Repertorio n. 15311

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23 comma 2 bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caccavale, Notaio
in Fano, con studio ivi alla Via Roma n. 125/F, iscritto a
ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro
e Urbino, che la presente copia, composta di numero 2 (due)
fogli è conforme all'originale informatico sottoscritto con
firma digitale da Luciano Umberto SILVI (il cui certificato
di firma numero di serie 18 30 17 validità dal 29/06/2022
alle 13:13:49 al 29/06/2025 alle 00:00:00 è stato rilasciato
da InfoCamere S.C.p.A. in veste di Autorità di
certificazione della firma digitale) verificata
positivamente da me Notaio tramite software E-sign in data 2
novembre 2022 (CRL numero 228131 emessa in data 02/11/2022).
Fano (PU), 2 (due) novembre 2022 (duemilaventidue), Via
Roma, n. 125/F.



Massimo Caccavale

